in virtù di quest'atto stabilire i patti e le condizioni, che dovranno regolarla, dichiarando anzitutto di volere sottomettersi al regime dotale, giusta come è prescritto dal Codice Civile. ——

Ciò posto i coniugi Carmela Russo e Nicolò Scaturro, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del detto futuro matrimonio, costituiscono in dote alla sullodata loro figlia Felicia Scaturro accettante, cioè:

1° Carmela Russo uno spezzone di terra con alberi di diversa specie, sito in territorio di Ribera, contrada Magone, dell'estensione di are trentuno e centiare otto circa, pari a tumolo uno e mandelli due dell'abolita corda di canne ventidue e palmi due, confinante con terre di Giovanni Di Maria, con terre di Giuseppe Genua e con terre di Pietro Simonaro, del valore di lire cento, notato nel catasto terreni di Ribera all'art° 4498 sotto nome di Russo Carmela fu Filippo e Scaturro Nicolò usufruttuario, Sez. I, N° 1319 e 1320, coll'imponibile di £ 3.66, e Sez. I, N° 1324 al 1327, coll'imponibile di £ 14.06. ——

2° Nicolò Scaturro una casa terrana, sita nel comune di Ribera, via Candela, confinante con casa di Filippo Musso, con casa di Giuseppe Scaturro e con casa di Giacomo Alessi, del valore di lire cento, non notata in catasto, perchè di recentissima costruzione.

3° Ed infine ambidue i genitori tanti oggetti di biancheria stimati da un perito scelto d'accordo del valore di lire cinquecento, quali oggetti di biancheria il futuro sposo Vincenzo Scirè dichiara di avere ricevuto e ne rilascia ampia e valida quietanza. ——

La futura sposa avrà dello spezzone di terra la proprietà, il materiale possesso e godimento dal giorno del matrimonio in poi, mentre in quanto alla casa terrana avrà la proprietà pure dal detto giorno e il materiale possesso e godimento dal primo settembre millenovecento cinque, nel quale giorno il comparente Nicolò Scaturro si obbliga di consegnarla alla medesima futura sposa intonacata e coi mattoni nel pavimento. ——

Il futuro sposo promette e si obbliga di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione, quando ne sarà il caso, nei modi di legge, però le parti rinunziano all'ipoteca legale emanante da quest'atto e dispensano me Notaro d'accenderla, liberandomi d'ogni responsabilità. ——

Dichiarano infine le parti che il suddetto spezzone di terra va soggetto alla fondiaria e all'annuo canone enfiteutico dovuto a chi di diritto, che la futura sposa e per essa il futuro sposo si obbliga pagare